

# Sorveglianza sanitaria semplificata per stagionali: le novità della Delibera provinciale

A cura dell'ufficio formazione **CIA Trentino**

Con la Delibera PAT n.938 del 21 giugno 2024 sono state pubblicate le attese “**Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento sulla Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura**”. Le Linee Guida sono il frutto di un lungo lavoro di interlocuzione delle organizzazioni come CIA Trentino ai tavoli con gli organi preposti ai controlli in agricoltura. Alla luce delle mansioni semplici svolte DAI LAVORATORI STAGIONALI, dei numeri altissimi di personale in arrivo in un periodo simultaneo e limitato dell'anno e della disponibilità effettiva di medici sul territorio vi era infatti l'esigenza di una semplificazione.

Riportiamo di seguito alcune informazioni utili e alcuni stralci delle novità contenute nella Delibera.

## **Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?**

La sorveglianza sanitaria è disciplinata dall'art. 41 del TU 81/2008 e comprende la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro e le visite mediche (visita medica preventiva per idoneità alla mansione; visite periodiche per controllo dello stato di salute; visita medica su richiesta del lavoratore; visita medica per cambio mansione).

## **Chi non rientra nell'obbligo di sorveglianza sanitaria?**

Sono **ESONERATI** dall'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 21 D.Lgs. 81/2008):

- il lavoratore autonomo coltivatore diretto;
- i collaboratori familiari componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 Codice Civile;
- i soci delle società semplici agricole, in quanto equiparati a lavoratori autonomi.

## **Quali sono le tipologie di sorveglianza sanitaria e le semplificazioni previste?**

1. La **SORVEGLIANZA SANITARIA ORDINARIA** comprende **nomina del medico competente, visita medica preventiva e periodiche**. Rientrano nell'obbligo della sorveglianza sanitaria **i lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato, e i lavoratori equiparati a subordinati (anche di fatto, es. tirocinanti, agenzie interinali, ecc)** se nella valutazione del rischio aziendale vi sono **rischi specifici** che presuppongono la valutazione del Medico Competente e la sorveglianza, oltre che in tutti i casi tabellati dal TU 81/2008. I rischi specifici che attivano la sorveglianza ordinaria, elencati nella Delibera, a titolo non esaustivo, sono:

| <b>Attività in Sorveglianza sanitaria ordinaria<br/>Obbligo nomina medico aziendale e visita medica</b>   |
|---|
| Guida mezzi agricoli/macchine movimento terra   |
| Esposizione ad agenti fisici (rumore [ $>85$ db] e/o vibrazioni [ $>2,5$ m/s <sup>2</sup> sistema mano braccio, $> 0,5$ m/s <sup>2</sup> corpo intero]; esempio decespugliatore, motosega, macchine movimento merci/terra, etc. |
| Esposizione ad agenti biologici: contatto con bestiame, suolo, fieno, acqua contaminati, animali domestici/selvatici, insetti, microorganismi   |
| Esposizione ad agenti chimici, esposizione a polveri, fumi, vapori  |
| Cucina in agriturismo   |
| Lavoro notturno   |

2. È possibile applicare una **SORVEGLIANZA SANITARIA SEMPLIFICATA** (già introdotta dalla legge nazionale di conversione del D.L. n. 18/2020 - Legge 24 aprile 2020, n. 27) per i **lavoratori a tempo determinato e stagionali** se svolgono unicamente **lavorazioni generiche e semplici**, non richiedenti specifici requisiti professionali. La sorveglianza sanitaria semplificata si considera assolta mediante **visita medica preventiva**, da effettuare sempre da parte del **medico competente nominato**.

3. ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE PROVINCIALE

Si ricorda che in tutti i casi il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio, prevedere **effettive misure organizzative e di prevenzione che riducano significativamente i rischi presenti**.

Nei lavori stagionali come la raccolta si identificano ad esempio due tipi di rischi principali:

- **la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti**

- **le temperature severe e radiazione solare.**

Con la Delibera PAT n.938 del 21 giugno 2024 si **ESCLUDONO** dall'obbligo di sorveglianza sanitaria ordinaria e semplificata (visita medica preventiva e periodiche) i **lavoratori stagionali la cui esposizione ai rischi non superi le n. 50 giornate lavorative complessive nell'anno di riferimento, anche con datori di lavoro differenti**; che svolgono **attività generiche e semplici senza requisiti tecnici professionali** (come quelli elencati, a titolo esemplificativo, nella tabella di seguito), e per i quali siano state prese le semplici **misure organizzative e di prevenzione** descritte nel DVR in grado di ridurre significativamente il rischio e renderlo trascurabile.

| <b>Esempi di attività agricole che consentono di escludere la sorveglianza sanitaria semplificata (e ordinaria)</b> |   |
|---|---|
| <b>Attività agricole generiche e semplici che non comportano requisiti tecnici professionali</b>                    | <b>Periodo di svolgimento (mesi dell'anno - indicativi)</b> |
| Potatura  | Gennaio - Marzo   |
| Predisposizione impianti piccoli frutti   | Marzo - Maggio  |
| Scacchiatura  | Giugno - Luglio   |
| Dirado manuale  | Giugno - Luglio   |
| Raccolta piccoli frutti   | Giugno - Agosto   |
| Raccolta ortaggi  | Giugno - Settembre  |
| Sfogliatura   | Giugno - Luglio   |
| Raccolta frutta/uva   | Agosto - Ottobre  |
| Pulizia canere agriturismo senza usare prodotti chimici   | Stagionale  |
| Cameriere in agriturismo  | Stagionale  |
| Altro da valutare in DVR  | Stagionale  |

La Delibera indica inoltre alcuni materiali a supporto delle aziende per la Valutazione del Rischio, stesura del DVR e attuazione delle misure di prevenzione nelle attività agricole stagionali, reperibili ad esempio nel portale **www.prevenzioneagricoltura.it** del Gruppo Interregionale Sicurezza sul Lavoro in Agricoltura.

"Con l'aiuto delle schede viene quindi facilitata la stesura del DVR e nello stesso tempo sono date indicazioni sugli obblighi di applicazione delle misure di prevenzione tecnica e sanitaria, compreso quello della sorveglianza sanitaria. Le schede inoltre, se presentate ai lavoratori stagionali rientranti nell'ambito della semplificazione, soddisfano all'obbligo di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del DLgs. 81, come previsto dal Decreto del 27 marzo del 2013."



*CIA Trentino fornisce agli agricoltori supporto su questi temi, materiali utili, valutazione della situazione aziendale anche con convenzioni a costi agevolati per redazione del DVR e sorveglianza sanitaria.  
Contattaci: 04611730489 - [formazione@cia.tn.it](mailto:formazione@cia.tn.it)*